

Sostegno alle imprese in crisi

Finanziamenti per le vittime di mancati pagamenti

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Concessione di finanziamenti agevolati (pari a 30 milioni di euro fino al 2018) in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti da parte di aziende debitorie imputate dei reati di estorsione (articolo 629 c.p.), truffa (articolo 640 c.p.), insolvenza fraudolenta (articolo 641 c.p.) e falso in bilancio (articolo 2621 del codice civile). La presentazione della domanda di finanziamento agevolato è articolata in due fasi: compilazione della domanda di finanziamento agevolato, a partire dal 3 marzo 2017 (ore 10,00) e invio della domanda di finanziamento a partire dal 3 aprile 2017 (ore 10,00). È con la circolare del 22 dicembre 2016 n. 127554 che il ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità, i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato, nonché ha fornito gli ulteriori dettagli in merito all'attuazione degli interventi agevolati a valere sul fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti.

Le regole per ottenere i finanziamenti

La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati può essere presentata dalle Pmi che alla data di presentazione della domanda, abbiano una situazione di potenziale crisi di liquidità

Si considerano in potenziale crisi di liquidità le Pmi che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitorie e il totale dei «crediti verso clienti» (articolo 2424 lettera c del codice civile);

Il Mise può concedere un finanziamento di importo comunque non superiore a euro 500.000,00, a tasso d'interesse pari allo zero per cento e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni

Ricordiamo che l'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha istituito il «fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti» con la finalità di ripristinare la liquidità di piccole e medie imprese che risultano potenzialmente in crisi. In attuazione del comma 201 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015, il decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2016, n. 290) ha determinato i limiti, i crite-

ri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo predetto.

Tipologia di finanziamento. A valere sul fondo speciale rotativo del Mise può essere concesso alle pmi beneficiarie un finanziamento agevolato:

- di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla pmi beneficiaria nei confronti delle aziende debitorie alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacità di rimborso della stessa pmi beneficiaria;

- di importo comunque non superiore a 500 mila euro;
- regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento;
- di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- avente le caratteristiche di credito privilegiato (articolo 9, comma 5, dlgs n. 123/1998).

Valutazioni domande. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Mise secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente

richiesta per il tramite della procedura informatica. Nella valutazione della domanda, il ministero procede alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dalla pmi beneficiaria, al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle pmi, all'accertamento della correttezza e della conformità delle dichiarazioni presso gli uffici giudiziari competenti, e del rating di legalità, alla valutazione della capacità della pmi di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati storici desumibili dai bilanci ovvero dalle dichiarazioni dei redditi e dei dati relativi agli impegni in essere, alla determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'impresa. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Mise procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti alla pmi con Pec inviata tramite la procedura informatica. La pmi beneficiaria è tenuta a fornire, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro un mese dalla richiesta del Mise.

—© Riproduzione riservata—

Istanze per via telematica. Accertamento dei requisiti in automatico

Le domande di finanziamento agevolato possono essere presentate dalle pmi beneficiarie esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile, nell'apposita sezione «finanziamenti agevolati a pmi vittime di mancati pagamenti» del sito internet del Mise (www.mise.gov.it). L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la carta nazionale dei servizi ed è riservato al rappresentante legale della pmi beneficiaria, come risultante dal certificato camerale. Il rappresentante legale della pmi beneficiaria, previo accesso alla procedura tramite la carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l'improcedibilità della stessa.

La presentazione della domanda di finanziamento agevolato è articolata in due fasi: compilazione della domanda di finanziamento agevolato, a partire dal 3 marzo 2017, e invio della domanda di finanziamento, a partire dal 3 aprile 2017

La domanda di finanziamento agevolato è redatta in formato digitale in forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (schema allegato n. 1 alla circolare in commento). A pena di inammissibilità, la pmi beneficiaria è tenuta a inviare la domanda completa di ogni sua parte, e degli allegati da essa previsti, secondo quanto richiesto dalla procedura informatica. Ai fini del completamento della compilazione della

domanda di finanziamento agevolato, alle Pmi beneficiarie è richiesto il possesso di una casella di Posta elettronica certificata (Pec) attiva e la sua registrazione nel registro delle imprese. La registrazione della Pec nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato e il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura

informatica.

In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti alla pmi beneficiaria, acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, la pmi beneficiaria è tenuta a provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese, verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese e fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle pmi beneficiarie è effettuato automaticamente, nei casi applicabili, dalla procedura informatica sul registro delle imprese; l'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Tale esito può essere verificato dalle pmi beneficiarie tramite la procedura informatica in fase di compilazione della domanda. Nei casi in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, le pmi beneficiarie sono tenute a effettuare i necessari aggiornamenti dei propri dati. Completate positivamente le atti-

vità di invio della domanda la procedura informatica attesta alla pmi beneficiaria il giorno, l'ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata l'istanza di finanziamento agevolato e il codice identificativo della stessa. Ciascuna pmi beneficiaria può presentare un'unica domanda di finanziamento agevolato. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato, implica la rinuncia alla precedente domanda da parte della pmi beneficiaria. Non sono in ogni caso ammissibili le domande di finanziamento agevolato presentate dalla medesima pmi beneficiaria successivamente all'adozione nei suoi confronti del provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento. La pmi beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Mise attraverso la procedura informatica, eventuali concessioni di contributi in regime di «de minimis» ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda e occorre prima della formale ammissione alle agevolazioni.

—© Riproduzione riservata—